



**SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO AMBIENTALE**

Allo Sportello Unico del Comune di
Rocca di Papa – 00040 (RM)
pec: protocollo@pec-comuneroccadipapa.it

Al RUP del Procedimento ing Belligno
g_belligno@comune.roccadipapa.rm.it

p.c. Al Servizio Vigilanza Guardiaparco
Servizio Vigilanza
UPG Cinzia Barbante

All'Albo Pretorio del Parco
Sede
pec: albopretorio@parcocastelliromani.it

Oggetto: *Progetto per opere di realizzazione di rotatorie sulla strada provinciale SP 18/C – Conferenza di Servizi Approvazione progetto definitivo adozione variante urbanistica ai sensi dell'art. 18 e art 19 del DPR 327/2001 come modificato dal D.lgs. n. 302/2002 e dell'art. 50bis della L.R. 38/1999, relativo alla realizzazione di due rotatorie sulla Strada Provinciale Olimpica SP 18/c - Comune di Rocca di Papa Conferenza di Servizi ai sensi dell'ex art.14 comma 2 della Legge n.241/90 modalità asincrona semplificata Nulla Osta preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/97 Prat. 211/2022 Comune di Rocca di Papa – SP 18/*

VISTA la Legge Regionale 13.01.1984, n. 2 “Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani” e s.m.i.;

VISTA la Legge 6.12.1991, n. 394 “Legge quadro in materia di aree protette” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6.10.1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e s.m.i. e le misure di salvaguardia di cui all'art. 8, della medesima legge Regionale 29/97;

VISTA la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 “pianificazione Paesistica e Tutela dei Beni e delle Aree sottoposti a Vincolo Paesistico” e s.m.i.;

VISTO il Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;

VISTO il P.T.P.R. approvato con DCR n. 5 del 02.08.2019 (Bur 13.02.2020);

VISTO il PTPG (Piano territoriale Provinciale Generale) approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 1 del 18/01/2010;

VISTA la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente";

VISTA la Direttiva 2009/147/CE "UCCELLI" del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.";

VISTA la DGR 14 aprile 2016, n. 159 "Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. - codice IT60300 (Roma)";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 06 dicembre 2016 "Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357";

VISTA la DGR n. 4 agosto 2006, n. 533. Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2006, n. 534. Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza;

VISTA la DGR 19 giugno 2018, n. 305 "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate

ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97";

VISTA la Legge regionale 5 aprile 1988, n. 18 "Tutela di alcune specie della fauna minore"; -

VISTA la Legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 "Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea";

VISTA la Legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico";

VISTA la legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14" che nell'allegato B dell'elenco Osservatori Astronomici non Professionali riposta l' **Osservatorio Astronomico Franco Fuligni ubicato al Vivaro Rocca di Papa (Roma)** il quale, ai sensi dell'art 6 del regolamento è prevista una zona di rispetto di 10 km;

VISTO il regolamento attuativo n. 8 della L.R. 23/2000 del 18 aprile 2005 ed in particolare l'allegato "Allegato A Disposizioni tecniche per la progettazione, la realizzazione e la conduzione di impianti di illuminazione pubblica e privata";

VISTA la D.G.R. n. 447 del 28 giugno 2008: "Aggiornamento dell'elenco degli osservatori della regione Lazio e delle zone particolari da proteggere contro l'inquinamento luminoso". Dalla quale risulta che il comune di Rocca di Papa è completamente contenuto nella fascia di rispetto sia dell'osservatorio non professionale di Rocca di Papa sia quello Professionale di Monte Compatri;

VISTO l'art. 28 della Legge Regionale 29/97 (Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione) comma 1- "Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge 394/1991;

CONSIDERATO che all'interno del perimetro del parco sono attualmente vigenti le norme di salvaguardia di cui all' art. 8 della Legge Regionale n. 29/97;

VISTA la domanda e il progetto presentati in data 15.02.2022, con n. prot. 1033, finalizzati all'ottenimento del n.o. per lavori di realizzazione di rotatorie sulla strada provinciale SP 18/C – nel Comune di Rocca di Papa – Strada Provinciale SP 18/C – distinto in Catasto al Foglio 19, part. 14 – Foglio n. 27 part. 8.

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di due rotatorie a tre braccia di tipo convenzionale dal diametro di 40 m distanti circa 500 m l'una dall'altra e provviste di sistemi di raccolta acque meteoriche e di illuminazione, e localizzate in corrispondenza degli incroci della via provinciale olimpica con il centro Fise e Via Calabria;

CONSIDERATO che il progetto si inserisce nel “piano della mobilità e della sosta e della sicurezza comunale” legato ai mondiali di equitazione previsto tra i 14 ed i 25 settembre 2022 presso l’impianto sortivo dei Pratonì del Vivaro di cui l’ente non ha avuto gli elementi necessari e sufficienti per esprimersi in merito;

VISTA la nota integrativa inviata dal Comune di Rocca di Papa acclarata al protocollo dell’ente parco a n 1946 del 22.03.2022 che precisa che la conferenza dei servizi in oggetto è stata indetta esclusivamente per quanto contenuto nella richiesta;

CONSIDERATO che il progetto prevede una variante al PRG con modifica della destinazione da Zona V2 “Aree Verdi a Viabilità di servizio, per una superficie di 510 mq per ogni rotatoria;

CONSIDERATO che in vigore delle misure di salvaguardia di cui 8 comma della legge 29/97 “... Gli strumenti urbanistici generali dei comuni inclusi nell’area naturale protetta, non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti al nulla osta reso, in sede di comitato regionale per il territorio, istituito con la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, dall’Assessorato competente in materia di aree naturali protette, che ne verifica la compatibilità con le finalità di cui all’articolo 2. Il comitato regionale per il territorio è integrato dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette.”;

RITENUTO PERTANTO di dover esprimere parere istruttorio, per quanto di competenza ed esclusivamente in relazione al progetto per realizzazione delle due rotatorie insistenti nel Comune di Rocca di Papa, come definite da progetto alla luce documentazione tecnica disponibile sul sito internet comunale;

CONSIDERATO le particelle in esame ricadono in zona “A” come definita dall’art. 7, comma 4, numero 1, della legge 29/97;

CONSIDERATO le opere previste possono configurarsi come definite come opere realizzabili in Zona A come definite al comma 4 lettera c articolo 8 Legge 29/97...” c) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell’ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi”;

VISTO il parere della Direzione Regionale Ambiente – Area protezione e Gestione della Biodiversità, di cui al protocollo Regione Lazio n. 343751 del 06/04/2022, il quale esclude la necessità di attivare la procedura di valutazione d’incidenza ed esprime parere favorevole per lo studio di impatto per il progetto in argomento e rimanda all’Ente parco a valutazione in merito all’impianto di illuminazione;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in area individuata dal P.T.P.R. come "Paesaggio naturale di continuità", la cui tutela è volta al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale, protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio ;

VALUTATO che la realizzazione delle due rotatorie previste dal comune di Rocca di Papa, poste ad una distanza tra loro di circa 500 metri e i cui diametro di ingombro reale andrebbero a creare una evidente cesura dell'habitat, accentuando il disturbo già arrecato alle popolazioni faunistiche i cui spostamenti risultano già oggi ostacolati dall'asse viaria esistente. creando un'unica barriera motivo di frammentazione del delicato habitat esistente nell'area vasta denominata valle del Vivaro dove coesistono due siti di importanza comunitaria

CONSIDERATO che nella scheda Natura 2000 della ZSC "Cerquone - Doganella" codice IT6030018 è riportata la presenza dell'habitat di interesse comunitario 9160 "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli" e di specie elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE, tra cui *Canis lupus* (lupo), *Cerambyx cerdo* (cerambice della quercia), *Euplagia quadripunctaria* (falena dell'edera) e *Triturus carnifex* (tritone crestato italiano);

CONSIDERATO che in area limitrofa al sito di intervento risulta presente la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030017 "Maschio dell'Artemisio";

CONSIDERATO che nell'area della ZSC "Maschio dell'Artemisio" è stata accertata, mediante filmati e indagini genetiche effettuati da I.S.P.R.A. e I.Z.S.L.T. su numerosi campioni biologici, la presenza del lupo (*Canis lupus L.*), che si rileva essere stanziale con almeno un branco ed è specie di interesse comunitario inserita nell'appendice II e IV della Direttiva 92/43/CEE come "specie che richiede una protezione rigorosa";

TENUTO CONTO che i siti interessati dagli interventi di realizzazione delle rotatorie coinvolgono aree identificate nel PTPG quali Componenti Primarie della REP (rete ecologica provinciale). In particolare "aree core" (ambiti di elevato interesse naturalistico, già sottoposti a vincoli e normative specifiche: ZSC Cerquone – Doganella IT6030018) e "aree buffer" che sono "serbatoi di biodiversità di area vasta" in prevalenza a contatto con "aree core" caratterizzate dalla presenza di flora, fauna e vegetazione di notevole interesse biogeografico e conservazionistico. Esse comprendono prevalentemente vaste porzioni del sistema naturale e seminaturale e svolgono anche funzione di connessione ecologica;

TENUTO CONTO che le due ZSC "Cerquone – Doganella" e "Maschio dell'Artemisio" sono poste in connessione dall'area buffer sopra indicata e che lo scopo per il quale la Rete Natura 2000 è stata creata è proprio quello di realizzare un complesso di siti studiato per ridurre l'isolamento di habitat e di popolazioni e per agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici;

TENUTO CONTO che i disturbi arrecati alla fauna non sono solo rappresentati dall'impossibilità di attraversamento, ma anche dal potenziale aumento degli incidenti con la fauna selvatica e quindi un incremento della mortalità faunistica, oltre un aumento del rischio per gli automobilisti;

VERIFICATO che dai dati in possesso dell'Ente Parco la mortalità faunistica legata agli incidenti stradali nell'area in oggetto risulta tra le maggiori dell'intera area protetta, sulla base dei dati raccolti direttamente nell'ultima decade o verificati tramite i rilievi delle forze di Polizia locali;

CONSIDERATO che in data 09.03.2022 lungo la sp 18/c al Km 6,5 su terreno distinto al catasto comunale di Rocca di Papa F. 27 p.lle 156-228 e F. 33 456 in data in corrispondenza dell'incrocio con via Calabria di cui si allega perimetro area bruciata;

VISTO l'articolo 10 della Legge 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. (...)";

CONSIDERATO che l'area in esame possiede un particolare pregio naturalistico ambientale, a ridosso della ZSC "Cerquone – Doganella", sul quale vigono misure di conservazione sito specifiche denominate divieti ed obblighi generali;

CONSIDERATO che dalle misure di conservazione sito specifiche art. 7.1.1 "Divieti ed obblighi generali" c. 5.1 "Gestione delle fasce di pertinenza stradale": *nelle attività di gestione e manutenzione delle fasce di pertinenza stradale, viene posta particolare attenzione a ridurre al massimo l'impermeabilizzazione del suolo con cemento e asfalto, nonché a eliminare i rischi di erosione del suolo e inquinamento della falda.*

CONSIDERATO che la **rotatoria n 1** è prevista in sostituzione di un incrocio pericoloso della strada provinciale con via Calabria connettendola con la frazione del domatore e, in prossimità dell'incrocio esiste un impianto semaforico con relativo impianto di illuminazione probabilmente da adeguare alla luce della legge ;

CONSIDERATO che la **rotatoria n 2** è prevista in un'area prossima all'incrocio su nominato in un'area che possiede caratteri di naturalità con la presenza di fasce lineari di vegetazione arborea ed arbustiva con esemplari arborei camporilli di *Quercus pubescens*, *Quercus robur* che oltre ad avere un apprezzabile valore paesaggistico svolgono anche un ruolo ecologico abbastanza significativo come anche evidenziato dalla relazione vegetazionale;

RITENUTO necessario coniugare il mantenimento dell'integrità e la complessità degli ecosistemi insistenti nell'area vasta interessata dal progetto e la necessità di sicurezza;

CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito dall'Ente Parco è risultato che le opere previste in detto progetto, per il loro carattere, possono ritenersi in un caso solo parzialmente compatibili con le misure di salvaguardia vigenti e con il contesto ambientale nel quale si collocano ed in un altro non compatibili;

ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 6.10.1997, n. 29,

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI E INTERVENTI DI MITIGAZIONE
ESCLUSIVAMENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA N° 1**

- la rotatoria n. 1 dovrà essere realizzata sul sedime stradale attualmente presente, senza occupare (così come anche le aree di cantiere) le superfici adiacenti percorse da incendio,

né le aree prative insistenti nella ZSC "Cerquone – Doganella" al fine di ridurre il consumo di suolo ed impedire l'infiltrazione efficace dei terreni e la conseguente riduzione della ricarica della falda che presenta e ben note criticità, testimoniate dalla riduzione dell'estensione e profondità delle pozze dei pantani della Doganella.

- L'impianto di illuminazione dovrà essere realizzato esclusivamente in corrispondenza della rotatoria e non anche nel tracciato stradale precedente e successivo e garantire, secondo le attuali normative vigenti, l'assenza di forme di inquinamento luminoso al fine escludere ogni forma di irradiazione della luce artificiale al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente diretta, nonché ogni forma di irradiazione artificiale emessa dagli apparecchi di illuminazione e dalle superfici illuminate oltre il piano dell'orizzonte o che agisca negativamente sulla salute degli esseri viventi o che condizioni e interferisca negativamente sulla funzionalità degli ecosistemi o che determini perdita di biodiversità; essere dimensionato ai sensi dell' art 6 del regolamento di attuazione della legge regionale 13 aprile 2000, n. 23" Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso ed in particolare l'allegato " Allegato A *Disposizioni tecniche per la progettazione, la realizzazione e la conduzione di impianti di illuminazione pubblica e privata*" e della norma tecnica UNI 10819:2021 "Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – grandezze illuminotecniche e procedure di calcolo per la valutazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso;
- le strutture di raccolta dell'acque piovane dovranno essere realizzate in materiali naturali - moduli di pietra e il contenimento deve essere realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica
- vengano impiegati per i nuovi manti di asfalto ecologico o ecocompatibile drenante la cui scheda tecnica deve essere valutata agli uffici scriventi .
- Qualora, durante la realizzazione del presente progetto generale, si procederà, in corrispondenza della viabilità secondaria, alla sostituzione del precedente manto stradale o sarà steso ex novo, o in sostituzione del precedente, lo stesso dovrà possedere caratteristiche di ecocompatibilità, essere drenante e, la scheda tecnica dovrà essere valutata dagli uffici scriventi.

Misure di mitigazione

- Al fine di mitigare l'impatto causato dalla eventuale realizzazione della rotatoria n. 1 rispetto al passaggio della fauna selvatica tutti i sottopassaggi e i condotti di smaltimento delle acque presenti sotto il tratto della succitata s.p. 18/c del Vivaro e della rotatoria ricadente nel territorio del Comune di Rocca di Papa dovranno essere resi completamente pervi (cioè ripuliti dalla presenza di rifiuti, terra ed altri eventuali ingombri)
- Dovranno essere installati sistemi finalizzati alla riduzione delle collisioni tra traffico e fauna selvatica, in modo da diminuire la mortalità per gli animali e il pericolo per chi è alla guida attraverso un sistema di prevenzione metta in allerta i guidatori e scoraggi gli animali dall'attraversare la strada quando un veicolo si sta avvicinando;

PARERE NON FAVOREVOLE ALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA N 2

Per le seguenti motivazioni

- La realizzazione della rotatoria n 2 dista circa 500 metri dalla rotatoria n 1 in progetto, a sua realizzazione andrebbe a costituire quasi una linea unica di cesura, provocando un ulteriore aumento alla frammentarietà degli habitat naturali riducendo di conseguenza la connettività tra le popolazioni ed il peggioramento della qualità di quelli adiacenti,
- I disturbi arrecati alla fauna selvatica non sono solo rappresentati dall'impossibilità di attraversamento, ma anche dal potenziale aumento delle collisioni con i veicoli e quindi un incremento della mortalità faunistica ed aumento dei rischi per gli automobilisti. L'area in oggetto, in base ai dati in possesso dell'ente parco, è tra quelle dove si verificano maggiori impatti con animali selvatici dell'intera area protetta;
- la sua realizzazione, vista la dimensione notevole, comporterebbe la trasformazione permanente del territorio non soltanto in termini di percezione del paesaggio ma principalmente a livello consumo di suolo e riduzione dell'infiltrazione efficace in un'area di particolare pregio e importanza comunitaria (Pantano della Doganella) già profondamente minacciato dall'abbassamento del livello della falda che alimenta il pantano;
- L'impianto di illuminazione previsto da progetto sorgerebbe a poca distanza da quello già esistente in prossimità dell'incrocio della s.p. 18/c con via Calabria, e la sua realizzazione, sommata a quello esistente genererebbe un'alterazione sostanziale del naturale stato di buio notturno, e di conseguenza provocherebbe pregiudizio sia diretto ed indiretto alla fauna selvatica notturna (chiroterri, micro-mammiferi vari, rapaci notturni, invertebrati, ecc.) e di incrementare il grado di frammentazione ecologica virtuale degli habitat (ritenuta dall'I.U.C.N. tra le principali minacce alla biodiversità a livello mondiale)

Per quanto concerne le eventuali responsabilità civili e penali a persone e a cose afferenti all'esecuzione dell'intervento oggetto del presente nulla osta sono comunque da intendersi attribuite al richiedente del presente nulla osta.

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri Organi ed Autorità.

Il presente Nulla Osta è rilasciato ai soli fini ambientali e ha validità di anni cinque come da Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 29 del 7 agosto 2007.

Per tramite del SUAP il tecnico dovrà comunicare all'Ente Parco la data d'inizio dei lavori e la certificazione dell'assenza di variazioni sia nello stato dei luoghi sia per quanto riguarda gli atti amministrativi presentati a corredo dell'istanza.

Il Parco si riserva di effettuare, attraverso suo personale, sopralluoghi per la verifica del rispetto delle condizioni del presente Nulla Osta.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal rilascio del presente N.O.

Il direttore
Emanuela Angelone



Il Direttore
Emanuela Angelone